



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Il presidente coordinatore,
a scioglimento della riserva,
osserva e rileva quanto segue:

Con ricorso del 13.02.2026 *Parte_1* e *Parte_2* hanno chiesto:

- in via principale di dare atto dell'intervenuta rinuncia all'incarico espressa dall'Arbitro Prof. Avv. Massimo Fabiani, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, sul rilievo che l'istanza di autorizzazione ad astenersi al Presidente del Tribunale annunciata all'udienza del 3.02.2026 vale come atto di rinuncia all'incarico, che la sua formalizzazione in data 5.02.2026 con l'aggiunta che nell'ipotesi di ritenuta incompetenza a decidere ovvero di ritenuta insussistenza delle gravi ragioni di convenienza si sarebbe comunque ritenuto esentato dall'astensione è irrilevante in quanto non necessita di alcuna autorizzazione, a ciò bastando la dichiarazione unilaterale recettizia manifestata ai mandanti, con conseguente irritalità del decreto presidenziale del 9.02.2026 di conferma nell'incarico;
- in via subordinata, di pronunciare la ricsuzione dell'Arbitro Prof. Avv. Massimo Fabiani per sussistenza delle gravi ragioni di opportunità di cui all'art. 815, co. 1, n. 6 bis c.p.c. in quanto la manifestazione da parte dello stesso della volontà di astenersi dall'incarico denota la consapevolezza circa l'esistenza di serie ragioni, non propalate né al momento dell'accettazione dell'incarico né all'udienza del 3 febbraio 2026 (in violazione dell'art. 813 c.p.c.) tali da incidere sulla sua terzietà, imparzialità e serenità di giudizio, ulteriormente ravvisabili nella espressioni adottate nella nota presentata successivamente che contrasta con le dichiarazioni rese in precedenza dall'arbitro che ha tenuto nella gestione del procedimento e nella direzione delle udienze una condotta connotata da visibile ostilità verso i convenuti ed i relativi difensori, unilaterale e improntata a discontinuità e scelte talora non chiare, costringendo più volte gli avvocati dei convenuti a postulare integrazioni o modifiche e legittime richieste di rilettura di quanto verbalizzato, rispetto alle quali il terzo arbitro si è mostrato spesso insofferente, ingenerando continue discussioni fra i legali delle parti.

L'avv. prof. Massimo Fabiani ha eccepito che la dichiarazione resa non costituisce un atto di rinuncia al mandato ma bensì una richiesta di autorizzazione ad astenersi rivolta al Presidente del Tribunale scaturita da mere ragioni di convenienza sorte in conseguenza del comportamento di una

delle parti in udienza prive di incidenza sulla sua indipendenza ed imparzialità, e che la ricusazione é inammissibile ed infondata.

Parte_3 ha contestato a sua volta il ricorso.

Nel corso dell'udienza del 17.03.2026 *Parte_1* e *Parte_2* hanno altresì eccepito l'inammissibilità della costituzione mediante difensori dell'arbitro ricusato e proposto un ulteriore motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 815 n. 3 c.p.c. sul rilievo che la stessa costituzione ed il contenuto della memoria configurano causa pendente o grave inimicizia con le parti ovvero un difensore.

L'istanza proposta in via principale dai ricorrenti è infondata atteso che non è configurabile nel caso di specie una rinuncia all'incarico da parte dell'arbitro.

Dal verbale di udienza del 3.02.2026, infatti, risulta che il Collegio ha sospeso il procedimento arbitrale “in quanto il Presidente formalizzerà istanza di autorizzazione ad astenersi al Presidente del tribunale di Milano”, che denota in modo inequivoco l'intenzione da parte dell'avv. prof. Massimo Fabiani di richiedere l'astensione facoltativa che, per quanto riguarda i giudici, trova la sua compiuta regolamentazione nell'art. 51 comma II c.p.c..

Sotto tale profilo, non rileva il fatto che l'istituto di cui il Fabiani intende avvalersi non sia applicabile agli arbitri, in quanto la pregnanza del comportamento tenuto dev'essere colta in relazione alla portata della volontà manifestata e non già all'ammissibilità a meno della richiesta che sarebbe stata formalizzata successivamente.

Nel caso di specie appare evidente che il Fabiani ha inteso preannunciare la sottoposizione al vaglio del Presidente del Tribunale (come si evince dall'espressione “formalizzerà”) la situazione che si era venuta a creare, rimettendo a quest'ultimo ogni determinazione in ordine all'opportunità o meno di continuare a svolgere il compito di Presidente del collegio arbitrale, come si evince dal tenore del verbale allegato da cui risulta che poco prima che intervenisse la sospensione del procedimento era insorto un contrasto tra i procuratori delle parti in ordine alla condotta tenuta nei confronti dell'arbitro (l'avv. Trevisan “rileva come siano state rivolte al Presidente delle frasi offensive da cui si dissocia”, l'avv. Tedoldi “anzitutto nega di avere rivolto espressioni offensive al Presidente”). Non è dunque in alcun modo ravvisabile una chiara ed univoca volontà di rinunciare al mandato che, in quanto tale, si perfeziona nel momento in cui viene espressa e che non dev'essere indirizzata a terzi per essere efficace in quanto non richiede alcuna autorizzazione da parte di altri organi essendo rimessa esclusivamente alla libera determinazione dell'arbitro che, nel caso di specie, ha manifestato il proposito poi formalizzato con nota depositata il 5.02.2026 di attribuire al Presidente del Tribunale ogni valutazione circa la sussistenza di ragioni di opportunità, ponendo in essere una

fattispecie a formazione progressiva che trova in suo completamento nel provvedimento presidenziale, a nulla rilevando che l'astensione facoltativa sia o meno prevista per l'arbitro.

Peraltro, il provvedimento presidenziale del 5.02.2026 è depositato il 9.02.2026 ha rigettato la richiesta "a prescindere o meno dalla possibilità o meno di applicare analogicamente l'istituto della astensione anche alla figura dell'arbitro", lasciando dunque impregiudicata ogni valutazione sul punto che, in caso di diniego, avrebbe comportato l'emissione di un provvedimento di inammissibilità che, non diversamente dalla statuizione resa, conclude l'iter procedimentale attivato dall'arbitro senza tuttavia mutare la portata dell'istanza di autorizzazione.

L'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 815 comma I, n. 6 bis c.p.c. dev'essere disattesa.

Al riguardo va infatti osservato che la manifestazione da parte dell'avv. prof. Massimo Fabiani della volontà di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Tribunale di astenersi dall'incarico non è riconducibile alla fattispecie invocata in quanto, come peraltro rilevato dai ricorrenti, sia al momento dell'accettazione dell'incarico che all'udienza del 3 febbraio 2026 l'arbitro non ha evidenziato le ragioni sottese che infatti ha indicato nella nota del 5.02.2026, che fa seguito al proposito enunciato a verbale in cui si è dato atto che il Presidente del collegio arbitrale avrebbe successivamente formalizzato la richiesta, cui dunque occorre avere riguardo per coglierne la portata.

Al riguardo, deve ritenersi che l'istanza del 5.02.2026 sia riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 51 comma 2 c.p.c. atteso che nella stessa, come rilevato nel provvedimento presidenziale già citato, "viene rappresentata una situazione di conflittualità fra le parti che ha determinato accuse di imparzialità all'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale", tant'è che l'istante si è limitato a chiedere di valutare la sussistenza o meno di "ragioni di convenienza" senza alludere alla loro idoneità ad incidere sui requisiti di indipendenza ed imparzialità.

Deve dunque ritenersi che le ragioni di convenienza addotte, per come peraltro valutate dal Presidente del Tribunale, si risolvano nel sospetto di parzialità e non denotino alcuna consapevolezza in capo all'arbitro dell'esistenza di ragioni talmente gravi da inficiare la sua piena serenità e neutralità di giudizio.

Inoltre, deve escludersi che nel corso dell'udienza del 3.02.2026 il Presidente del collegio arbitrale abbia tenuto un contegno riconducibile alla fattispecie invocata, in difetto di specifici indicazioni di comportamenti ovvero di atti talmente gravi da denotare una compromissione dei requisiti di indipendenza ed imparzialità, mentre deve ritenersi che le ragioni di convenienza esposte nella nota del 5.02.2026 si pongano in una linea di coerenza con quanto verbalizzato all'udienza del 3.02.2026, atteso che nella stessa il collegio dà atto che l'arbitro "formalizzerà istanza di autorizzazione ad astenersi..." e non già istanza di astensione.

In particolare, ritiene questo presidente che per quanto riguarda gli episodi che sarebbero accaduti nel corso dell'udienza di comparizione del 12.06.2025 sia decorso il termine di dieci giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 815 c.p.c. per proporre l'istanza di ricusazione, mentre per quanto riguarda gli accadimenti avvenuti nel corso dell'udienza del 3.02.2026 manchino specifici riferimenti fattuali utili per apprezzarne la rilevanza.

Al riguardo va infatti osservato che non è stata indicata la “specificata dichiarazione della difesa di parte Attrice ritenuta (legittimamente) rilevante di cui è stata impedita la verbalizzazione”, né sono stati descritti gli atti ovvero i comportamenti che denoterebbero l' “ira del Presidente” che, peraltro, sarebbe stata scatenata (secondo l'espressione utilizzata dai ricorrenti) dal “cenno fatto dai difensori dei Convenuti a pregresse verbalizzazioni parziali nel corso dell'Arbitrato e a [...] CP_1 con uno dei difensori dei Convenuti (segnatamente il Prof. Avv. Alberto Tedoldi)”, e che avrebbero poi indotto il collegio a sospendere il procedimento per consentire al Presidente di formalizzare l'istanza di autorizzazione all'astensione, indispensabili per coglierne la pregnanza e valutare la sussistenza di ragioni talmente gravi da incidere sulla terzietà ed imparzialità dell'arbitro.

Devono essere rigettati gli ulteriori motivi di ricusazione proposti nel corso dell'udienza del 17.03.2026 e riconducibili all'art. 815 n. 4 c.p.c. in considerazione della posizione che svolge l'arbitro nel procedimento di esame in considerazione della funzione e delle caratteristiche sue proprie, ed atteso che non sono stati indicati in modo specifico e puntuali gli elementi che configurano grave inimicizia con le parti o un difensore.

Con riguardo al primo aspetto, va detto che la disposizione contenuta nell'art. 815 III comma c.p.c. secondo cui “Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quanto occorre, sommarie informazioni” non abilita l'arbitro a costituirsi in proprio ed a difendersi alla stregua della parte, per cui deve ritenersi preclusa e quindi inammissibile la costituzione del Prof. Avv. Alberto Tedoldi nel presente procedimento, atteso che “la contrapposizione fra l'arbitro, da un lato, e le parti, dall'altra, conferma che il primo non è portatore di un interesse sostanziale inerente al procedimento di volontaria giurisdizione in esame, che, oltre ad assicurare la funzionalità del giudizio arbitrale, garantisce l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri, e, con esse, l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia resa in posizione di terzietà, maggiormente avvertita in considerazione dell'ormai indiscusso riconoscimento della natura giurisdizionale dell'attività svolta dagli arbitri (cfr. Cass. n. 20615/2017).

Il procedimento incidentale di ricusazione, infatti, è caratterizzato da esigenze di massima celerità, come si evince dalla esiguità del termine previsto per proporre l'istanza e dalla sommarietà della cognizione, volta a garantire la funzionalità dell'arbitrato, per cui non è consentito introdurre

ulteriori questioni, tanto più che nel caso di specie i ricorrenti non lamentano che l'arbitro si sia reso portatore di diritti soggettivi, quali quelli relativi alla tutela della propria persona ovvero ad aspetti di natura patrimoniali del rapporto con le parti del giudizio arbitrale, peraltro non ravvisabili nel caso di specie in cui non sono state dedotte specifiche lesioni né esercitate pretese, ma si sono limitati a far discendere il motivo di ricusazione dalla mera costituzione in giudizio che, di per sé, non incide sull'insussistenza di un interesse sostanziale dell'arbitro nel procedimento di ricusazione. Da ultimo, va detto che non sono state indicate specifiche ragioni di inimicizia dell'arbitro nei confronti delle parti o con alcuno dei difensori, necessarie per operare i dovuti riscontri.

Al riguardo va detto che nella memoria fatta propria nel corso dell'udienza del 17.03.2026 l'avv. Prof. Avv. Alberto Tedoldi ha fornito la propria versione dei fatti dando conto della condotta tenuta e del significato che a suo avviso doveva essere attribuito agli atti posti in essere, senza tuttavia sfociare in manifestazioni di rancore ovvero di avversione incompatibili con l'esigenza di serenità e neutrale professionalità che deve informare la sua condotta, tant'è che i ricorrenti non hanno fatto riferimento a specifiche espressioni ovvero a comportamenti sintomatici di una inimicizia talmente grave da incidere sulla posizione di terzietà ed imparzialità dell'arbitro.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo esclusivamente nei confronti della parte resistente, essendo preclusa ogni statuizione sul punto riguardo all'arbitro.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna *Parte_1* e *Parte_2* a rimborsare ad *Parte_3* [...] le spese del procedimento che liquida in € 1.418,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Milano, 4 aprile 2026

Il Presidente

Antonio Sammarro